

ALBO GIUDICE POPOLARE • Richiesta inclusione

(Legge 10 aprile 1951, n. 287)

Al Signor SINDACO
del Comune di Larciano

Oggetto: **Richiesta d'inclusione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare.**

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a Larciano (PT) in telefono.....

CHIEDE

di essere incluso/a nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare:

- ☐ Corte d'Assise
- ☐ Corte d'Assise d' Appello

come previsto dalla Legge 10 aprile 1951 n. 287 e successive modificazioni.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, **sotto la propria responsabilità:**

DICHIARA

- a) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di Larciano (PT);
- b) di avere la cittadinanza italiana;
- c) di essere di buona condotta morale;
- d) di godere dei diritti politici;
- e) di essere in possesso del seguente titolo di studio (1).....
conseguito in data presso
- f) di svolgere la seguente professione.....
- g) di essere in età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;
- h) di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 12 della Legge 10/04/1951, n. 287 (2);
- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Larciano, lì

(il richiedente)

Allegare fotocopia documento d'identità se la domanda non è sottoscritta in presenza del funzionario addetto al ritiro.

- 1) Ai sensi degli articoli 9 e 10 della Legge 10.04.1951 n. 287 per l'inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise è richiesto il titolo di scuola media inferiore, per l'inserimento negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello il titolo di scuola media superiore.
- 2) Articolo 12 Legge 10.04.1951 n. 287 non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
 - i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
 - gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
 - i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.